

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA n. 10 del 30/03/2006

VERBALE:

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Direttore

PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio è iniziata il giorno

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Direttore

ESECUTIVITÀ:

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3. del T.U. di cui al D. Lgs. n. 267/00.

Seravezza, _____

Il Direttore

OGGETTO: Centro Documentazione ed Accoglienza Visitatori di Castelnuovo Garfagnana – modifica deliberazione n. 46 del 12 dicembre 2005

L'anno duemilasei, addì 30 del mese di marzo, alle ore 15,30 presso gli Uffici del Parco di Seravezza, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Toscana n. 4 del 23 aprile 2004

Presiede il Sig. ***Giuseppe Nardini***

Sono presenti n. .. componenti; assenti n. ..
(A = assente; P = presente)

Natale Emilio Baldaccini - P -

Paolo Cattani - P -

Giovanni Corrieri - A -

Armando Della Pina - P -

Giuseppe Nardini - P -

Angelo Maria Nerli - P -

Cristoforo Feliciano Ravera - P -

Ezio Gino Ronchieri - A -

Giuseppe Rossi - P -

Piero Sacchetti - P -

Giulio Salvatori - P -

Jacopo Simonetta - A -

Pietro Vecchi - A -

Responsabile del procedimento amministrativo
- Antonio Bartelletti

Partecipa il Direttore
- Antonio Bartelletti

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la propria deliberazione n. 46 del 12 dicembre 2006, con la quale si approvava lo schema di convenzione per la gestione del Centro di Documentazione ed Accoglienza Visitatori di Castelnuovo Garfagnana, quale allegato "A" all'atto indicato, nonché gli allegati "B" e "C", riguardanti rispettivamente il "progetto di gestione generale" e il "progetto di gestione esecutivo";

TENUTO CONTO che la bozza di convenzione approvata prevedeva la partecipazione della Comunità Montana della Garfagnana, quale soggetto cofinanziatore dei progetti di gestione generale ed esecutivo;

PRESO ATTO che la Comunità Montana della Garfagnana ha provveduto, per proprio conto e con atto distinto, a convenzionarsi con la Società "GAL - Garfagnana Ambiente e Sviluppo" per la gestione dei servizi in parola, relativamente alla parte riferita al "coordinamento del turismo rurale", come da deliberazione della Giunta del medesimo ente, n. 83 del 26 settembre 2005, a cui a fatto seguito la sottoscrizione della convenzione in data 11 novembre 2005;

NELLA NECESSITÀ di dover conseguentemente modificare l'allegato "A" alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 46 del 12 dicembre 2005, alla luce di quanto sopra detto;

VISTO il nuovo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione, di cui ne viene a far parte integrante e sostanziale;

ESAMINATO e ritenuto meritevole di approvazione;

ACQUISITO e conservato in atti il parere favorevole di cui all'art. 49, comma 1, del Testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

A voti unanimi e tutti favorevoli, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di approvare, come parte integrante e sostanziale del presente atto, lo schema di convenzione di cui all'allegato "A", fra l'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane e il GAL - Garfagnana Ambiente e Sviluppo, per la gestione del Centro di Documentazione ed Accoglienza Visitatori di Castelnuovo Garfagnana; schema di convenzione che modifica e sostituisce l'analogo allegato "A" alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 46 del 12 dicembre 2005;

2) di dare conseguentemente mandato al Direttore dell'Ente Parco a sottoscrivere la convenzione in parola;

3) di prendere atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso o per via giurisdizionale al T.A.R. della Regione Toscana o per via straordinaria al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente di 60 e 120 giorni ai sensi di legge;

IL DIRETTORE

4) di dichiarare, con successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

File: convenzionecentrovisitegarfagnana

allegato "A" alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 10 del 30 marzo 2006

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA
PRESSO IL "CENTRO VISITA"
DEL PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
DI CASTELNUOVO GARFAGNANA**

L'anno duemila.....e questo giorno..... del mese di
..... presso la sede amministrativa del Parco delle Alpi Apuane
in via C. Del Greco, 11 a Seravezza,

TRA

L'Ente **Parco Regionale delle Alpi Apuane** (C.F. 94001820466),
rappresentato dal Dott. Antonio Bartelletti, nato a
_____ (LU), il _____,
Direttore del Parco, autorizzato ad impegnare legalmente e
formalmente, per il presente atto, l'Ente

E

la Società **"Garfagnana Ambiente e Sviluppo"** (GAL Garfagnana:
P.I.: _____), rappresentata dal Sig. Luigi Favari, nato a
_____ il _____, residente a
_____ (C.F.: _____),

PREMESSO

- che la Società GAL - Garfagnana Ambiente e Sviluppo ha in essere tutta una serie di iniziative atte a promuovere ed incentivare lo sviluppo economico sostenibile dell'area montana della Provincia di Lucca, la quale è il soggetto referente per la gestione del progetto: "Ponti nel Tempo", a cui l'Ente Parco Apuane ha conferito la propria adesione, attivando anche un accordo programmatico, oltre che con l'Amministrazione Provinciale di Lucca, anche con la Comunità Montana della Garfagnana, tra cui la

convenzione per la gestione del “Centro di coordinamento del turismo rurale”, presso la stessa sede dell’attuale Centro Documentazione ed Accoglienza Visitatori del Parco delle Alpi Apuane di Castelnuovo;

- che è interesse oltre che dell’Ente Parco, pure del GAL Garfagnana Ambiente e Sviluppo, individuare un unico soggetto referente in grado di “gestire” sinergie economiche e progettuali al fine di fornire un servizio qualificato, unitario e più produttivo della promozione, dell’informazione e della accoglienza turistica;

ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Recepimento premessa

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Conferimento dell’incarico

L’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, in seguito denominato “**Parco**”, affidano al GAL - Garfagnana Ambiente Lavoro e Sviluppo, in seguito denominato “**Gestore**”, l’incarico per la gestione della documentazione e dell’accoglienza turistica e delle attività proprie del “Centro di Documentazione ed Accoglienza Visitatori” o più semplicemente “Centro Visite” del Parco Regionale delle Alpi Apuane, sito in Piazza delle Erbe a Castelnuovo Garfagnana, d’ora in avanti detto “**Centro**”.

Art. 3 – Oggetto dell’incarico

Il **Gestore** dichiara di accettare, secondo le modalità stabilite in questo e nei successivi articoli, l’incarico della gestione della documentazione e dell’accoglienza turistica e delle attività proprie del **Centro**, e più precisamente:

- a) presenza di almeno un'unità lavorativa con funzioni di accoglienza turistica, nonché di informazione naturalistica di base, presso il “Centro Documentazione ed Accoglienza Visitatori”;
- b) servizio di corrispondenza o telefonico per soddisfare le richieste di informazione;
- c) servizio di organizzazione e coordinamento soggiorni nei rifugi, negli alberghi ed in altre strutture ricettive, anche extralberghiere, che ricadano nel territorio del Parco;
- d) predisposizione di itinerari e visite guidate, con particolare riferimento a gruppi scolastici, coordinando il servizio delle “**Guide del Parco**”;
- e) servizio di programmazione e coordinamento delle attività turistiche, elaborazione programmi e proposte di soggiorno;
- f) collaborazione con i competenti Uffici del Parco per attività di programmazione e coordinamento delle iniziative turistiche e promozionali;
- g) organizzazione di attività culturali nello specifico campo d'interesse del **Centro**;
- h) realizzazione di indagini statistiche sui flussi turistici;
- i) manutenzione e pulizia ordinaria del **Centro**.

Art. 4 – Durata e tempi dell'incarico

L'incarico relativo ai servizi di cui all'art. 3, ha inizio, dalla data della sottoscrizione della presente Convenzione e termina il trentuno Dicembre del 2008.

Per quanto concerne le attività previste dall'articolo 3 il **Gestore** si impegna a mantenere funzionante il **Centro** per tutta la durata dell'incarico e cioè il **Centro** sarà aperto:

a) dal primo ottobre al trentuno maggio compresi – in tutti i giorni della settimana – per sei ore giornaliere, in parte antimeridiane ed in parte pomeridiane;

b) dal primo giugno al trenta settembre compresi – in tutti i giorni della settimana – per otto ore giornaliere, in parte antimeridiane ed in parte pomeridiane;

L'orario di apertura giornaliero, di qualsiasi stagione dell'anno, è funzionale al servizio offerto e va definito, in modo specifico, nel "Progetto di gestione del Centro", di cui all'art. 5, con l'obbligo di coprire, in ogni giorno di apertura, la fascia oraria compresa dalle ore 9 alle ore 12.

Inoltre il **Centro** effettuerà obbligatoriamente orario giornaliero - di tipo estivo, di otto ore - il Lunedì dell'Angelo, il 25 aprile ed il 1° maggio;

infine il **Centro** rimane, di regola, chiuso il 1° ed il 6 gennaio, il giorno di Pasqua, il 1° novembre ed il pomeriggio del giorno successivo, nonché l'8, il 25, il 26 ed il 31 dicembre.

L'eventuale apertura del **Centro** nei giorni di chiusura sopra detti, può avvenire, se esplicitata nel "Progetto di gestione", con l'obbligo di recuperare le ore di servizio effettuate nel giorno/giorni feriali immediatamente successivi, senza alcun onere economico aggiuntivo per il **Parco**.

Art. 5 – Progetto esecutivo di gestione

Nella gestione dei servizi di cui di cui all'art. 3 del presente atto, il **Gestore** si atterrà scrupolosamente agli indirizzi ed alle modalità operative contenute nel "Progetto esecutivo di Gestione" (PEG), nel quale definirà, in modo dettagliato, gli obiettivi, gli indirizzi e le modalità operative della sua "gestione ed organizzazione".

Oltre il calendario e gli orari giornalieri di apertura al pubblico troveranno esplicitazione i programmi delle attività turistiche, promozionali e culturali, le attività commerciali poste in essere, i rapporti eventuali con altri soggetti pubblici e privati, il bilancio economico-finanziario generale e quello specifico dei vari servizi, con la puntuale evidenziazione di tutte le risorse eventualmente disponibili.

Art. 6 – Le Guide del Parco

Il **Gestore** – per il servizio di “visita guidata” e comunque di accompagnamento di visitatori nel territorio protetto e nell’area contigua del Parco Regionale delle Alpi Apuane oltre a quello d’incontro o di lezione ambientale-naturalistica nelle scuole – si servirà unicamente di operatori specializzati in possesso del titolo ufficiale di “*Guida del Parco delle Alpi Apuane*”, appositamente rilasciato dal **Parco** stesso.

È fatto divieto al **Gestore** – pena la risoluzione della presente convenzione – tenere un servizio autonomo ed analogo a quello di “*Guida del Parco delle Alpi Apuane*” nella stessa area protetta.

Le tariffe dei servizi indicati nel presente articolo sono stabilite dal **Parco**, sentiti i soggetti interessati, riservando al **Gestore** il 15% delle somme ricavate per ogni prenotazione di visita o intervento o lezione.

Art. 7 – Pubblicazioni e gadgets

Il **Gestore**, organizza la vendita delle pubblicazioni e dei gadgets prodotti dal **Parco** e dalla **Comunità Montana della Garfagnana** presso il **Centro** avuto in gestione, o in altro luogo, con prezzi stabiliti dai due **Enti** sopra detti. Gli oneri fiscali ed autorizzativi sono a carico del **Gestore**.

Art. 8 – Utilizzo delle sale

Il **Parco** si riserva l’utilizzo, con precedenza assoluta, delle sale dei **Centri** per un massimo di 15 giorni all’anno, dandone comunicazione

al **Gestore** in un tempo per lo meno antecedente 20 giorni dalla data di effettivo uso.

L'utilizzo da parte di terzi delle stesse sale deve essere autorizzato dal Responsabile del competente Ufficio del **Parco** secondo le modalità stabilite dalla deliberazione dell'Assemblea consortile n. 3/93. È fatto divieto al **Gestore** di utilizzare i **Centri** e le loro attrezzature – se non autorizzato dall'Ufficio competente – per fini diversi ed in orari diversi da quelli stabiliti dalla presente convenzione.

Art. 9 – Abbigliamento

Il personale del **Gestore**, che presta servizio presso il **Centro** è obbligato - oltre ad esporre il cartellino di riconoscimento provvisto di nome e foto – ad indossare, a spese del **Gestore** stesso, un idoneo abbigliamento.

Art. 10 – Costi

Il costo di tutto il servizio completo, costituito dalle singole azioni di cui all'Art. 3 del presente atto, viene stabilito complessivamente in euro **20.000,00** annui. Nel caso di incarico di durata inferiore all'anno si applica una riduzione mensile proporzionale (ad eccezione del periodo del 2006 che precede la sottoscrizione della presente convenzione). La somma di cui sopra si intende comprensiva di qualsiasi onere connesso all'espletamento dell'incarico. Dall'importo di propria competenza il **Parco** tratterrà le spese sostenute per il telefono, il fax e l'assistenza alle macchine fotocopiatrici, secondo gli importi delle relative fatture. La somma di cui sopra verrà corrisposta al GAL – Ambiente e Sviluppo della Garfagnana con le modalità del semplice trasferimento.

La somma di cui sopra s'intende fissa ed invariabile per tutta la durata della presente convenzione, a meno che non ricorrano due condizioni:

- a) che il tasso di inflazione programmato ed il tasso di inflazione reale abbiano avuto, tra di loro, uno scarto superiore al 2% (due per cento);
- b) che il servizio ancora da eseguire copra un arco temporale pari almeno ad un anno. In questo particolare caso, la revisione periodica del prezzo avverrà – a richiesta del **Gestore** – da parte del **Parco**, sulla base di dati ISTAT ed a seguito di ricognizione sui prezzi di mercato.

Art. 11 – Modalità di trasferimento delle risorse

La somma complessiva di cui all'art. 18 della presente convenzione sarà corrisposta:

- a) il 30% entro 30 giorni dalla data di stipula della presente convenzione e, se possibile, entro il 31 gennaio di ogni esercizio annuale;
- b) il 50% in rate bimestrali posticipate;
- c) il restante 20% entro 60 giorni dalla chiusura dell'anno di gestione considerato, una volta effettuati i conguagli con le spese telefoniche e degli altri macchinari;

Art. 12 – Compiti

Il **Gestore** si impegna ad espletare il servizio con la massima diligenza e puntualità e con l'osservanza di quanto convenuto e, pur con la necessaria autonomia, dovrà attenersi alle direttive che potranno essere impartite dal **Parco** attuando un costante collegamento con i competenti Uffici, ai quali è affidato il compito di collaborare e vigilare con e sul servizio. Inoltre nell'attività di selezione delle manifestazioni e delle iniziative e nella definizione dei programmi e dei progetti di promozione e comunicazione dovrà attenersi alle linee politico-amministrative del Consiglio Direttivo del Parco espresse in un atto deliberativo.

Art. 13 – Natura dei rapporti di lavoro

Il **Gestore** si servirà, per la gestione del **Centro**, di proprio personale - nel numero di almeno 2 (due) addetti per **Centro**, da ruotare, nel servizio, nel corso dell'anno - in possesso dei requisiti di legge e di uno dei seguenti titoli di studio o di formazione professionale:

- a) maturità professionale turistica o licenza linguistica;
- b) attestati di Corsi di Formazione Professionale attinenti;
- c) laurea in Lingue o Letterature europee, in Scienze naturali, biologiche, geologiche, ambientali, agrarie, forestali, oppure in Architettura.

Il rapporto di lavoro del personale impegnato nei **Centri** non si configura, né sul piano formale né su quello sostanziale, quale rapporto di lavoro subordinato con il **Parco**.

Art. 14 – Obblighi assicurativi e previdenziali

È fatto obbligo al **Gestore** dell'iscrizione presso i pubblici Istituti di Previdenza ed Assistenza del Personale che presta servizio presso il **Centro**. Tutti gli obblighi ed oneri previdenziali ed assicurativi inerenti l'attività in argomento rimangono ad esclusivo carico del **Gestore**. Resta inteso comunque che il **Gestore** esonera completamente il **Parco** da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali inadempienze. Il **Gestore** è responsabile della sicurezza e salute del proprio personale, che presta servizio presso i **Centri**, ai sensi del D. Lgs. n. 626/94, ed è quindi obbligato – come datore di lavoro – ad individuare ed adottare tutte le misure di informazione, formazione, prevenzione ed emergenza, riferendosi – dove necessario – ai competenti Uffici del **Parco**.

Art. 15 – Risoluzione

Il **Parco** si riserva la facoltà di risolvere in qualsiasi momento la presente Convenzione qualora, in contrasto con l'impegno assunto con l'incarico, il servizio non risulti svolto con adeguato impegno o in

difformità alle direttive impartite ed alle norme esplicitate nello stesso contratto. Nel caso di risoluzione anticipata saranno presi in considerazione, al fine di determinare il compenso da corrispondere o da restituire rispetto alle cifre già erogate, l'entità temporale e la qualità del servizio prestato sino a quel momento.

In aggiunta a quanto sopra, il **Parco** può sempre richiedere la risoluzione del contratto, anche in modo tra loro indipendente:

- per inadempienze nella realizzazione del "Progetto di gestione" dei **Centri**;

- in caso di cessione o subappalto totale o parziale;

- quando non vengano rispettati, da parte del **Gestore**, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari.

La risoluzione della convenzione è dichiarata con semplice preavviso di gg. 15, da trasmettere con lettera raccomandata A.R.

Art. 16 – Validità

La presente convenzione è valida dalla data della sua sottoscrizione e comunque non prima dell'intervenuta esecutività della delibera di approvazione della convenzione stessa. Il suo termine è fissato al 31 dicembre dell'anno 2008.

Entro il 30 settembre di ogni anno il **Parco** accerta la sussistenza della ragioni di convenienza per la continuazione del rapporto "convenzionale".

Art. 17 – Spese di registrazione

Le spese di registrazione, in caso d'uso, della presente convenzione e tutte quelle inerenti e conseguenti sono a carico del **Gestore**.

Art. 18 – Norma finale

La presente Convenzione sostituisce qualsiasi altro atto precedentemente sottoscritto dai contraenti nello specifico qui trattato.

Letto, approvato e sottoscritto:

p. il PARCO: _____

p. il GAL – Garfagnana Ambiente e Sviluppo _____